

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

LUNEDÌ 29 APRILE 2019

92^a Seduta

Presidenza del Presidente

LICHERI

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di martedì 14 maggio e il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti alle ore 12 di giovedì 16 maggio.

La Commissione conviene.

Si apre quindi una discussione su possibili ulteriori audizioni da svolgere in relazione al disegno di legge, in cui intervengono le senatrici **TESTOR** (FI-BP), **FEDELI** (PD) e **GAUDIANO** (M5S) e il senatore **Simone BOSSI** (L-SP-PSd'Az).

La Commissione conviene sull'opportunità di concludere, entro la prossima settimana, le audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019

95^a Seduta

Presidenza del Presidente

LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (Doc. LXXXVI, n. 2)
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 2)
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018 approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

La senatrice **TESTOR** (FI-BP) propone un breve rinvio del termine di presentazione degli emendamenti.

Il **PRESIDENTE** propone quindi di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 15 maggio alle ore 11, fermo restando il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, già previsto per giovedì 16 maggio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Omissis

La seduta termina alle ore 11,35.

SENATO DELLA REPUBBLICA
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019

97^a Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (Doc. LXXXVI, n. 2)
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019
(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018 approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza odierna delle ore 11, sono pervenuti 124 emendamenti e 9 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 944, pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

G/944/1/14

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 3 e 4 intervengono in materia di frodi contro gli interessi finanziari dell'Unione, contenenti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, volti ad attuare la direttiva n. 2017/1371 - c.d. *direttiva PIF*; l'articolo 3 mira a recepire detta direttiva sul piano del diritto penale sostanziale, mentre l'articolo 4 ne prevede il corrispondente adeguamento sul piano processuale;

l'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi volti all'adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (c.d. EPPO -*European Public Prosecutor's Office*), al fine di armonizzare il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali e gli aspetti procedurali della cooperazione;

la competenza dell'EPPO è determinata attraverso il rinvio alla suddetta direttiva ((UE) 2017/1371) che comprende tutti i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, sia sul versante delle entrate che delle uscite, incluse le frodi all'IVA, le condotte di corruzione attiva e passiva e quelle di appropriazione indebita che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, comprese quelle di partecipazione ad un'organizzazione criminale (di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI), solo qualora tale attività criminale sia incentrata sulla commissione dei c.d. reati PIF. All'EPPO è attribuita anche la competenza c.d. «ancillare», potendo infatti procedere nei confronti di qualsiasi altro reato «indissolubilmente legato» e connesso a un reato PIF (a determinate condizioni previste dal regolamento);

si rende necessaria una Procura europea per coordinare le indagini nazionali e transfrontaliere sui reati PIF e le frodi a livello comunitario con competenza giurisdizionale esclusiva, in quanto gli attuali organi investigativi della Ue non possono promuovere l'azione penale o svolgere indagini nei casi di frode - organismi con cui l'EPPO dovrà comunque cooperare (*Olaf*- Ufficio per la lotta antifrode - *Eurojust* - Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale - *Europol* - Ufficio europeo di polizia);

la formazione della struttura dell'EPPO ha carattere progressivo in quanto la Procura europea non potrà operare prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del suddetto Regolamento, ossia il 21 novembre 2020; inoltre, per la sua entrata in funzione si dovrà tener conto

anche delle attività propedeutiche, dalla selezione dei procuratori Ue e del procuratore capo, fino all'adozione del regolamento interno e degli altri atti di normazione secondaria cui è rimessa la disciplina di numerose scelte inerenti l'esercizio dell'azione penale;

i lunghi anni di negoziato per l'istituzione della Procura europea hanno condotto a un Regolamento di compromesso, evidenziando come l'EPPO non costituisca un punto di arrivo ma di partenza verso più ambiziosi obiettivi; tra questi, quello di un fronte comune europeo che includa *law enforcement*, scambio di informazioni di *intelligence*, contrasto alla grande criminalità transfrontaliera;

nell'attesa di un'effettiva operatività dell'EPPO, sono già state avanzate proposte dirette a un allargamento della competenza della Procura europea, al fine di ricomprendervi anche i più gravi reati transnazionali tra cui il terrorismo, così come consentito dall'ultimo comma dell'articolo 86 TFUE, richiedendone a tal fine l'unanimità del Consiglio europeo;

L'Italia ha un particolare interesse, anche per la sua posizione geo strategica, a collocarsi in prima fila sul fronte della richiesta di estensione del mandato dell'EPPO anche ai reati di terrorismo; il nostro Paese, grazie anche al prezioso bagaglio di esperienza maturata nel tempo nella lotta al terrorismo e al criminalità organizzata anche di stampo mafioso, ha una vocazione naturalmente privilegiata atta a far evolvere l'azione giurisdizionale della Procura europea anche in materia di contrasto di crimini a carattere sovranazionale; in tale direzione, si rende necessario continuare con determinazione a coltivare una visione ambiziosa per la cooperazione europea, anche a livello giudiziario;

rilevano, in tal senso, le intenzioni espresse sia dal Parlamento europeo che dai numerosi Ministri intervenuti in sede di Consiglio al momento della formale adozione del Regolamento, nonché il recente Discorso sullo Stato dell'Unione europea del Presidente della Commissione del 12 settembre 2018, in occasione della presentazione della comunicazione (COM(2018)641), il cui allegato reca un'iniziativa per l'eventuale decisione del Consiglio europeo volta ad estendere le competenze della Procura europea a reati di terrorismo che interessano più di uno Stato membro,

impegna il Governo:

ad attivarsi, nelle more dell' entrata in funzione operativa della Procura europea prevista non prima del 2021, nell'ambito dei negoziati in corso e in tutte le competenti sedi europee, per rafforzarne l'ambito di intervento, in favore dell'estensione del suo mandato anche ai reati di terrorismo, in aderenza al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 86, paragrafo 4), il quale prevede la possibilità di ampliarne le competenze allo scopo di includere tra le sue attribuzioni i reati gravi che colpiscono più di uno Stato membro.

G/944/2/14

[Fazzolari](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 inerente la Procura europea (EPPO);

l'EPPO è un ufficio requirente volto, in particolare, al perseguimento e rinvio a giudizio di autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE;

gli obblighi di adeguamento previsti dal provvedimento in esame riguardano, in particolare, l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedurali della cooperazione;

la legge di delegazione europea sancisce l'ennesima cessione di sovranità dell'Italia nei confronti dell'Europa e la procura europea, in particolare, nel perseguimento dei reati che ledono generici "interessi finanziari» dell'UE, rischia di trasformarsi in un cappio che rallenta l'Italia nel perseguimento di quegli stessi reati;

la Procura Europea, infatti, se da un lato rappresenta un terreno di sfida decisivo per il futuro dell'Unione, dall'altro, occupandosi della protezione di interessi economico-finanziari connessi al mercato unico, ma con possibilità espansive verso la lotta contro il crimine transnazionale in senso lato, rischia di sovrapporsi e ingerire la sovranità statale;

è già aperto, infatti, il dibattito per l'estensione della competenza della Procura ad ulteriori reati, tutelando interessi che nulla hanno a che fare con il nostro interesse nazionale;

analoghe preoccupazioni sono state espresse anche dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a evitare nuove cessioni della sovranità nazionale, tutelare l'ordinamento penale italiano, preservando, in particolare, la normativa a contrasto delle mafie e della criminalità organizzata, dettagliando le fattispecie di competenza della Procura europea ed escludendone l'estensione rispetto alla direttiva in esame;

a trasmettere ad entrambi i rami del Parlamento, in sede di esame della Legge di delegazione europea, un prospetto puntuale degli Stati che hanno recepito le direttive europee in esame.

G/944/3/14

[Russo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del mozzamento della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive del benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4 febbraio 2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute che reca «chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del decreto legislativo n. 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, «a partire dal 1° gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo «Prescrizioni e cronoprogramma» presente in *Classyfarme* e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019»;

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi sia un trattamento appropriato nelle varie fasi della filiera: dall'allevamento, alla macellazione, passando per il trasporto;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2017/625, a garantire la stringente applicazione delle norme sulla salute e sul benessere degli animali in tema di suinocoltura, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 2008/120/CE e del cronoprogramma di cui alla nota del Ministero della salute del 4 febbraio 2019.

G/944/4/14

[Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 13,14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

l'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma pur trattando di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), non fa alcun riferimento ai pannelli fotovoltaici, nonostante questi ricadano nella categoria dei RAEE;

a normativa vigente il fine vita dei pannelli fotovoltaici è regolato dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 49 del 2014 e successive modifiche, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE e a differenza di quanto avviene per tutti i prodotti RAEE spetta al Gestore dei servizi energetici (GSE) la gestione dei pannelli solari come rifiuto e non ai sistemi individuali e collettivi di raccolta e smaltimento;

il settore dello smaltimento dei pannelli solari nel loro fine vita necessita di una normativa uniforme e chiara al fine di garantire che lo smaltimento sfugga ai canali legali e vengano dispersi o rivenduti in altri mercati, con gravi impatti ambientali;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2018/849, a valutare l'opportunità di procedere a una revisione della normativa sullo smaltimento a fine vita dei pannelli fotovoltaici al fine di creare un quadro giuridico organico e procedere a una fase di sperimentazione per il progressivo affidamento della gestione dei pannelli solari dismessi a ai Sistemi Collettivi già operativi nel recupero e riciclo di altre tipologie di RAEE.

G/944/5/14

[Moronese](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

proprio in riferimento alla gestione dei rifiuti sull'Italia gravano pesanti procedure di infrazione e relative sentenze di condanna della Corte di giustizia che sono già costate allo stato italiano oltre 350 milioni di euro in sanzioni;

è però in generale l'ambiente a costituire un problema sistemico di adeguamento alle prescrizioni europee: sono ben 16 le procedure di infrazione aperte in tema ambientale, il numero più alto per materia sulle 71 al momento pendenti;

tra le concause di elementi che hanno determinato le condanne dell'Italia sulle tematiche ambientali, non è trascurabile l'inerzia degli enti locali e regionali chiamati ad adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione del diritto europeo;

impegna, quindi, il Governo:

a disporre, attraverso appositi interventi normativi, per quanto riguarda le adempienze in materia ambientale il rafforzamento degli strumenti di controllo verso le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati coinvolti dalle procedure di infrazione ai sensi del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e delle forme del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

G/944/6/14

[La Mura](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

in molte aree costiere italiane il fenomeno dello spiaggiamento di biomasse vegetali e di residui di posidonia è percepito da sempre come un problema che crea disagi per cittadini, bagnanti, gestori degli stabilimenti balneari e infine per gli amministratori locali alle prese con la raccolta delle biomasse spiaggiate e con elevati oneri per il loro smaltimento;

il progetto LIFE09 ENV/IT/000061 «*Posidonia Residues Integrated Management for Eco-sustainability*» (P.R.I.M.E.), finanziato dalla Commissione europea, ha individuato l'importanza ecologica della posidonia nell'ambito dell'eco-sistema marino e costiero, le problematiche legate allo spiaggiamento dei residui e possibili soluzioni per la gestione delle stesse biomasse spiaggiate;

tra le strategie di intervento individuate, compatibilmente con la fruizione delle spiagge, si menzionano: il mantenimento in loco delle *banquettes* di biomassa spiaggata per un'azione protettiva contro l'erosione costiera e una riserva trofica e fonte di carbonio e nutrienti sempre disponibile per molti organismi marini o ancora l'utilizzo dei cumuli di posidonia per interventi di ripristino dunale e ripascimento delle spiagge previa vagliatura e caratterizzazione;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more della revisione della disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto, a prevedere l'inclusione delle biomasse vegetali e di posidonia spiaggiate nell'elencazione di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che ne escluda il conferimento in discarica.

G/944/7/14

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»

Premesso che:

l'articolo 20 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821, il quale stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio;

il Regolamento sui «*conflict minerals*» prevede una serie di prescrizioni e vincoli al fine di promuovere pratiche responsabili da parte delle imprese importatrici dell'UE di stagno, tantalio, tungsteno e oro, provenienti da zone ad alto rischio o interessate da conflitti armati e per ridurre il finanziamento dei gruppi armati in tali zone con i proventi dello sfruttamento dei minerali locali;

l'obiettivo è rendere tracciabile la catena di rifornimento e commercio e contribuire all'azione di contrasto dei traffici illeciti, in particolare in quei paesi (in particolare Repubblica Democratica del Congo, Zimbabwe, Repubblica Centrafricana, Colombia, Myanmar) dove il business illegale di materie prime produce e alimenta conflitti violenti, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto;

i più conosciuti «minerali da conflitto» sono stagno, tantalio, tungsteno e oro, fondamentali per l'industria elettronica, anche se altri minerali risultano determinanti, come il coltati, la giada, il rame, ecc., e pur tuttavia non ricompresi nel suddetto Regolamento;

la nuova normativa europea rappresenta comunque un primo passo fondamentale nel contrasto dei «minerali da conflitto» ed ha accolto, durante la fase ascendente del procedimento legislativo europeo, anche alcune richieste avanzate da Confindustria, con particolare riguardo alla fissazione di soglie di volumi di importazione al di sotto delle quali le imprese sono esenti dagli obblighi previsti dal Regolamento medesimo;

rileva anche la previsione di un periodo transitorio che posticipa l'entrata in vigore e l'applicazione di numerose disposizioni (articolo 1, paragrafo 5, articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 4 a 7, articolo 8, paragrafi 6 e 7, articolo 10, paragrafo 3, articolo 11, paragrafi 1,2, 3, e 4, articoli 12 e ,13, articolo 16, paragrafo 3, e articolo 17) a decorrere dal 1° gennaio 2021, per permettere a imprese e amministrazioni degli Stati membri, preposte al controllo degli adempimenti, di porre in atto gradualmente i cambiamenti necessari ad ottemperare quanto previsto dal Regolamento medesimo;

tenuto conto dell'impatto di tale normativa sulle piccole e medie imprese, chiamate ad uno sforzo specifico per assicurare trasparenza e tracciabilità dell'origine dei minerali d'importazione, è necessario monitorare fin da ora le nuove linee guida redatte dalla Commissione europea, rivolte a imprese e autorità competenti, per supportare gli operatori coinvolti, predisponendo strumenti informativi e di supporto utili a realizzare un'efficace implementazione della nuova normativa in materia,

impegna il Governo:

a predisporre, nelle more del periodo di transizione di tre anni previsto dalla normativa europea in materia, adeguati e specifici strumenti informativi e di supporto alle imprese e agli operatori del settore italiani coinvolti, con particolare riguardo all'impatto delle nuove disposizioni sulle PMI.

G/944/8/14

[La Mura](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»

premesso che:

l'articolo 21 conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

il disegno di legge prevede, tra i principi e i criteri direttivi da osservare in sede di recepimento della predetta direttiva, che il Governo assicuri che le norme introdotte a favore dell'efficienza energetica favoriscano l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività;

la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio sottolinea l'importanza di garantire che le misure tese a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia non si limitino all'involucro dell'edificio, ma includano tutti gli elementi pertinenti e i sistemi tecnici dello stesso, come gli elementi passivi che contribuiscono alle tecniche passive volte a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il rinfrescamento;

considerato che:

il settore dell'edilizia civile rappresenta il principale fattore per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio attesi al 2030 e che in questo contesto è determinante intervenire sulla climatizzazione, che rappresenta oltre l'80 per cento dei consumi degli edifici;

la Proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima, che l'Italia ha inviato alla Commissione europea lo scorso 9 gennaio, prevede una serie di importanti interventi a favore dell'efficientamento energetico, tra cui la riduzione dei consumi di energia primaria, rispetto allo scenario PRIMES 2007, del 43 per cento a fronte dell'obiettivo dell'UE del 32,5 per cento;

sebbene l'Italia sia il secondo mercato in Europa sia per la produzione di apparecchi per il riscaldamento sia per il numero di pezzi venduti, i tre quarti degli edifici presenti sul nostro territorio sono inefficienti dal punto di vista energetico, anche in considerazione del fatto che molte abitazioni sono dotate di caldaie, la cui età media è spesso superiore a 15 anni, e che, pertanto, risultano obsolete, tenuto conto delle soluzioni meno inquinanti presenti sul mercato;

tenuto conto, inoltre, che:

l'Allegato 3 del decreto legislativo 28/2011 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ridefinisce i criteri e i tempi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione o negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, imponendo che, per i titoli edilizi presentati dal 1° gennaio 2017, il 50 per cento dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e il 50 per cento della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento siano coperti tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti termici alimentati da fonti rinnovabili. Tuttavia, gli attuali obblighi di integrazione risultano essere inapplicabili, soprattutto per alcune tipologie di edifici non residenziali e in alcune zone climatiche, come già evidenziato dagli operatori del settore riuniti nel Comitato Termotecnico Italiano;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici eseguiti fino al 31.12.2019. In particolare, nell'ipotesi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione è pari al 65 per cento delle spese sostenute, se la sostituzione ha luogo con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e con sistemi di termoregolazione evoluti, mentre è pari al 50 per cento, qualora l'impianto originario sia sostituito con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e caldaie a biomassa. È, inoltre, contemplata la detrazione d'imposta pari al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia tra cui sono ricomprese le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;

a causa della crisi economica e al fallimento di numerose imprese edili sono rimaste incompiute decine di migliaia di abitazioni, in molti casi «pressoché terminate», trattandosi di edifici che mancano di finiture, serramenti, parti di impianti ed apparecchi;

impegna, quindi, il Governo:

in sede di attuazione della direttiva (UE) 2018/844, secondo i principi e criteri direttivi di cui al citato articolo 21, a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative al fine di assicurare l'ottimizzazione del rapporto costi e benefici nella promozione di misure volte a sostenere l'efficienza energetica tra le quali:

procedere a una revisione dell'Allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011 volta a sostituire l'attuale quota d'obbligo di FER con un approccio che favorisca concretamente lo sviluppo delle rinnovabili e che fissi un limite massimo di consumo di energia non rinnovabile;

revocare, ai fini di orientare il mercato verso soluzioni efficienti e meno inquinanti, la possibilità di incentivazione per le caldaie energeticamente meno efficienti;

avviare un «Piano straordinario per il completamento delle unità immobiliari incompiute» prevedendo specifici criteri energetico-ambientali al fine di contenere il consumo del suolo e pervenire a un maggiore efficientamento energetico;

avviare un progetto di etichettatura energetica degli apparecchi di riscaldamento esistenti, confrontabile con quella già oggi in vigore per ciò che viene immesso sul mercato, per incentivare la sostituzione dei vecchi generatori di calore e raggiungere una maggiore efficienza energetica.

G/944/9/14

[Giammanco](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Masini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

considerato che:

con sentenza del 19 marzo 2019, il Tribunale di primo grado dell'Unione europea ha annullato la decisione della Commissione europea che aveva qualificato come aiuto di Stato la copertura da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) del *deficit* patrimoniale di Banca Tercas, di cui contestualmente Banca Popolare di Bari sottoscriveva un aumento di capitale. Secondo il Tribunale, la Commissione ha erroneamente ritenuto che le misure adottate dal Fondo presupponessero l'uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato. Entrambe le circostanze non sono state invece riscontrate;

rilevato che:

il FITD è un consorzio volontario di natura privatistica, il cui Statuto prevede che possa decidere di intervenire a sostegno di una banca in difficoltà al fine di minimizzare gli oneri rispetto ad uno scenario di crisi accompagnata dall'obbligo di rimborsare i depositanti; la contestazione della Commissione sull'utilizzo delle risorse del Fondo nel caso di Banca Tercas ha influito sulla gestione delle diverse crisi bancarie che si sono registrate nel nostro paese, determinando anche il coinvolgimento dei risparmiatori nelle perdite a causa dell'applicazione della normativa sul *burden sharing* e sul *bail-in*. Si ricordano, in tal senso, il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, che ha disposto la risoluzione di Banca Popolare d'Etruria, di Banca Marche, di Cassa di Risparmio di Ferrara e di Cassa di Risparmio di Chieti; il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, concernente il Monte Paschi di Siena; il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca; il recente decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, relativo a Banca Carige;

rilevato altresì che l'articolo 340 del TFUE prevede che l'Unione deve risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni nell'esercizio delle loro funzioni e che comunque l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta (articolo 266 del TFUE);

ricordato che i commi da 493 a 507 della legge di bilancio per il 2019, come modificati dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, hanno istituito e disciplinato il Fondo per il ristoro dei risparmiatori. Tale Fondo ha una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021,

l'indennizzo ai risparmiatori sarà concesso, entro il limite di 100.000 euro, in misure differenziate, prevedendosi il rimborso del costo di acquisto in misura pari al 30 per cento per gli azionisti e al 95 per cento per gli obbligazionisti subordinati. L'indennizzo sarà inoltre concesso: in

automatico, per i risparmiatori persone fisiche e gli imprenditori individuali che abbiano un patrimonio mobiliare sino a 100.000 euro o un reddito inferiore a 35.000 euro; in base al vaglio di una Commissione tecnica, che dovrà effettuare la verifica delle violazioni perpetrate dalle banche, per gli altri risparmiatori;

l'operatività del meccanismo è subordinata all'adozione di decreti ministeriali. Il primo di tali decreti prevede comunque il rimborso automatico qualora la vendita di azioni o obbligazioni subordinate sia avvenuta senza il rispetto di presidi di trasparenza, nel caso di operazioni «bacciate», per chi ha investito in banche accusate di falso in bilancio o di falso in prospetto e per chi è stato obbligato a vendere altri titoli per comprare quelli della banca;

valutato che:

è fondamentale permettere al sistema bancario di poter utilizzare, ove necessario, le risorse del FITD senza qualificazioni delle stesse quale aiuto di Stato;

è necessario procedere a fornire immediata soddisfazione ai risparmiatori colpiti dalle crisi bancarie degli ultimi anni, anche alla luce del fatto che la succitata sentenza del Tribunale ha posto in discussione l'atteggiamento eccessivamente rigoristico seguito dalla Commissione europea dopo che la direttiva sul *bail-in* e il regime del *burden sharing* avevano precluso l'utilizzo di capitali pubblici;

impegna il Governo:

ad attivare tutti gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento per dare effettività alla sentenza del Tribunale europeo citata in premessa, garantendo in tal modo i diritti dello Stato, dei privati coinvolti e dei risparmiatori pregiudicati dalla decisione della Commissione europea;

ad assicurare il più ampio reintegro patrimoniale per tutti i risparmiatori che hanno sopportato pregiudizi ingiusti in conseguenza delle crisi bancarie nel nostro Paese.

Art. 1

1.1

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 2, inserire il seguente:

«2-bis.) direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 21 agosto 2018);».

1.2

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 5, inserire il seguente:

«5-bis.) direttiva (UE) 2017/2096 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 6 giugno 2018);».

Art. 2

2.1

[Fazzolari](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

[Fazzolari](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3.2

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.3

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettere da f) a i), sopprimere le parole: «ove necessario».

3.4

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «ove necessario»,.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera g), sopprimere le parole: «, ove necessario»,;

lettera h), sopprimere le parole: «, ove necessario»,;

lettera i), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, ove necessario»,.

3.5

[Fazzolari](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

3.6

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per le persone giuridiche riconosciute responsabili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2017/1371, siano applicate, ove ne ricorrano i presupposti, anche le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in aderenza all'articolo 9 della medesima direttiva, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive».

3.7

[Fazzolari](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive».

Art. 4

4.1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

4.2

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.3

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.4

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 3, lettera l) sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «integrazioni».

Art. 6

6.1

[Bottici](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del 17 maggio 2017» inserire le seguenti: «da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.3

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 8

8.1

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie, in conformità con la direttiva CE n. 112 del 2006 e con le indicazioni della sentenza 10 novembre 2016, C-432/15 della Corte EDU, al fine di non intendere i differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto legislativo quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, ed al fine di considerare i premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti, corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica;».

8.2

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non sono da intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. I premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti sono da intendere corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica».

Art. 10

10.1

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», *con le parole:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281» .

Art. 11

11.1

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», *con le parole:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281».

11.2

[Pucciarelli](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo le misure, anche organizzative e di coordinamento nello svolgimento delle attività di controllo, necessarie ad assicurare la copertura dei costi dei controlli ufficiali senza incrementare le tariffe a carico delle imprese, anche per quanto riguarda la determinazione delle tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625;».

11.3

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e) sostituire la parola:* «un incremento», *con la parola:* «un adeguamento»;

b) *alla lettera g), sopprimere la parola «amministrative».*

Art. 12

12.1

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le parole: «acquisito il parere della Conferenza Unificata».

12.2

[Ferrazzi](#)

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, secondo principi di semplificazione amministrativa e i proporzionalità, tali da non generare aggravii di costi a carico delle imprese, ovvero duplicazioni nelle attività di controlli da parte dei soggetti competenti».

12.3

[Moronese](#)

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30», con le seguenti: «abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30».

12.4

[Moronese](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) definizione di misure per l'incentivazione dello sviluppo e della diffusione delle energie rinnovabili a basse emissioni di carbonio nonché per l'innovazione industriale e tecnologica in tale settore».

Art. 13

13.1

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, introducendo almeno la responsabilità finanziaria e una sanzione per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti;».

13.2

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;».

13.3

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere infine il seguente periodo: «anche attraverso etichettatura o utilizzo di schede tecniche per l'identificazione dei materiali che ne compongono le diverse parti».

13.4

[Ginetti](#), [Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

13.5

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ed individuare misure per la gestione adeguata, in linea con la gerarchia dei rifiuti, di quelli non ulteriormente riciclabili provenienti dal trattamento;».

13.6

[Nugnes](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) individuare adeguate misure per garantire che la frantumazione avvenga in impianti di trattamento dotati delle migliori tecniche disponibili,».

13.7

[Moronese](#), [Nugnes](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) definire meccanismi di controllo della filiera del riciclo, a partire dalla presentazione, da parte dell'impianto di trattamento, della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle attività, con relativa perizia asseverata rilasciata da tecnico abilitato, che garantisca la presenza dei requisiti minimi di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo del 24 giugno 2003 n. 209;».

13.8

[Lorefice](#), [L'Abbate](#), [La Mura](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficace ed efficiente»;

b) alla lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851»;

c) alla lettera c), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficace ed efficiente»;

d) alla lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851».

13.9

[Pittella](#), [Ferrazzi](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), alinea, sostituire la parola: «riformare», con le seguenti: «rendere più efficiente»;

2) alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».

13.10

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

All'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

13.11

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

All'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione», aggiungere le seguenti: «e rendicontazione».

13.12

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

All'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851», aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

13.13

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «verso un sistema unico di gestione».

13.14

[Pittella](#), [Ferrazzi](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c), alinea, sostituire la parola: «riformare» con le seguenti: «rendere più efficiente»;*

2) *alla lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».

13.15

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

13.16

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «gestione dei RAEE» aggiungere le seguenti: «, introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

13.17

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/849» inserire le seguenti: «sulla base di principi di semplificazione, intervenendo in particolare a modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;».

13.18

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione» aggiungere le seguenti: «e rendicontazione».

13.19

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851» aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

13.20

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo, nel quadro del regime di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 della citata direttiva 2008/98/CE, adeguate forme di promozione ed incentivazione della raccolta dei RAEE, sia in senso quantitativo che qualitativo, nonché, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, della progettazione dei prodotti e dei loro componenti orientata alla riduzione degli impatti ambientali ed all'uso efficiente delle risorse».

13.21

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) individuare misure per la promozione del riutilizzo e la semplificazione della preparazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, precisando in particolare: i soggetti che effettuano la preparazione per il riutilizzo, le operazioni da eseguire, i requisiti e gli *standard*, anche tecnici e di prodotto, delle apparecchiature preparate per il riutilizzo, le relative norme da rispettare in materia di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente, nonché le garanzie da fornire obbligatoriamente all'acquirente del prodotto rigenerato, prevedendo lo scambio obbligatorio di informazioni tra i produttori originari dell'apparecchiatura e gli operatori della preparazione per il riutilizzo;».

13.22

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «individuare misure» inserire le seguenti: «e incentivi».

13.23

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo le parole: «del riutilizzo» aggiungere le seguenti: «e del riciclaggio».

13.24

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo le parole: «ed elettroniche» aggiungere le seguenti: «e dei loro componenti».

13.25

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo perlomeno riguardo i piccoli elettrodomestici;».

13.26

[Berutti](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) individuare misure per la promozione del ritiro »uno contro uno« e »uno contro zero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui agli articoli 11 comma 1 e 11 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, prevedendo modalità semplificate di effettuazione di tali attività da parte dei distributori e favorendo la possibilità di effettuare il ritiro "uno contro zero" almeno in modo volontario anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)».

13.27

[La Mura](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) individuare misure per la promozione del ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero" dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui all'articoli 11 commi 1 e 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che consentano tali attività con modalità semplificate per quanto attiene al conferimento da parte degli utilizzatori finali, e favoriscano il ritiro "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE, almeno su base volontaria, anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

13.28

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) individuare misure per la promozione della raccolta uno contro zero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni di cui all'articoli 11 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevedendo modalità semplificate di ritiro gratuito all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

Art. 14.

Art. 14

14.1

[Simone Bossi](#), [Pucciarelli](#), [Casolati](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «allegati tecnici» aggiungere le seguenti: «, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza»;*

2) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/850» aggiungere le seguenti: «, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza,».*

14.2

[Nugnes](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/850, introdurre una disciplina che valorizzi i rifiuti inerti e la loro trasformazione in risorsa, rendendone l'accesso in discarica poco conveniente sotto il profilo economico attraverso un innalzamento dei parametri di costo di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

14.3

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) armonizzare la disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la normativa stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle ioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento (UE) 2017/997».

14.4

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), dopo le parole: «del fosforo» aggiungere le seguenti: «e dell'azoto».

14.5

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «con un sistema di controllo e analisi, individuando le autorità competenti».

14.6

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: «depurazione delle acque reflue» inserire le seguenti: «entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

14.7

[L'Abbate](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e chiusura delle discariche, nel rispetto del principio di prossimità, favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale, con particolare riferimento alla adeguatezza dimensionale della discarica rispetto al volume stimato di rifiuto locale indifferenziato da conferire.».

14.8

[Moronese](#)

Al comma 1), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). Definire le modalità, i criteri generali e gli obbiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il raggiungimento dei *target* fissati dalla Direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica».

14.9

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della Salute».

Art. 15

15.1

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «garantendo che sia assicurata perlomeno la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla

responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851 /UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAAE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed animali, non, ch  introducendo tale regime di responsabilit  anche nei confronti dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:».

15.2

[Pucciarelli](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo la parola: «riformare», inserire le seguenti: «, sentita l'Autorit  di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza,»;*

2) *alla lettera c), dopo la parola: «riformare», inserire le seguenti: «, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorit  di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza,»;*

3) *alla lettera d), dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/851», inserire le seguenti: «anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorit  di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza»;*

4) *alla lettera m), punto 5.2), dopo le parole: «raccolta differenziata dei rifiuti», inserire le seguenti: «, tenuto conto delle funzioni gi  assegnate all'Autorit  di regolazione per energia reti e ambiente».*

15.3

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «al riordino fino alla fine della lettera, con le seguenti: a tale riforma tenendo conto che la finalit  prioritaria di tale regime   quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o italiano;».

15.4

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «degli obiettivi ambientali,» aggiungere le seguenti: «della tutela della salute pubblica,».

15.5

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) determinare i costi di gestione del fine vita del prodotto, come individuati dall'articolo 8-bis, comma 4 della direttiva 2008/98/CE, in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente della produzione e della gestione del rifiuto, al fine di assicurare la sostenibilità economica delle attività di gestione del rifiuto, anche per quanto riguarda la gestione delle frazioni residuali non avviabili al riciclo;».

15.6

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE».

15.7

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) prevedere un sistema di incentivi al produttore che riesca ad evidenziare mediante etichettatura la riutilizzabilità del bene, modulandolo in base al livello di riutilizzo garantito;».

15.8

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), premettere le parole: «in caso di costituzione di sistemi collettivi», e sostituire le parole da: «ambientale» fino a: «in relazione alla» con le seguenti: «, individuando i criteri e principi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la».

15.9

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4) dopo le parole: «costi di gestione» inserire le seguenti: «, destinando altresì una quota del contributo stesso al finanziamento delle spese di ricerca e sviluppo tecnologico per il riciclaggio e l'economia circolare,».

15.10

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 6) con il seguente:

«6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione univoche, chiare e immediate ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di raccolta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;».

15.11

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 7), aggiungere in fine le seguenti parole: « tramite l'istituzione di un apposito organismo indipendente».

15.12

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) assicurare, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, della direttiva 2008/98, il dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, e in particolare tra i rappresentanti dei produttori e distributori di beni, gestori pubblici e privati di rifiuti tra cui riciclatori, Regioni ed enti locali, reti di riparazione e riutilizzo e operatori della preparazione per il riutilizzo, attraverso l'istituzione di una apposita "cabina di regia" nazionale per ciascuna delle filiere in cui è operativa la responsabilità estesa del produttore, composta dalle rappresentanze paritetiche dei citati soggetti e a cui siano affidate funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei relativi sistemi basati sulla responsabilità estesa del produttore, in particolare per quanto attiene la determinazione dei contributi ambientali, l'utilizzo delle relative risorse e la rispondenza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni comunicate dai sistemi medesimi al pubblico ed alle istituzioni».

15.13

[Moronese](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) disciplinare i consorzi di filiera in applicazione delle regole di trasparenza e anti corruzione, prevedendo altresì appositi meccanismi di controllo, da parte delle autorità autorizzanti, sui conferimenti e sugli accessi agli impianti di stoccaggio e di recupero;».

15.14

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8) inserire il seguente:

«8-bis) esplicitare che i sistemi di responsabilità estesa debbano garantire un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;».

15.15

[Moronese](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 8) aggiungere il seguente:

«8-bis) prevedere che i rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e quindi separatamente, idonei al riutilizzo e il riciclaggio, non siano destinati all'incenerimento;».

15.16

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «ed estendere».

15.17

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), sostituire le parole: «di analisi economiche», con le seguenti: «di analisi di sostenibilità ambientale e economica».

15.18

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera b), punto 6), dopo le parole: «dell'attività svolta», aggiungere le seguenti: «e della sua estensione territoriale».

15.19

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:

«8) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

9) assicurare l'interoperabilità con i software gestionali aziendali ed escludere l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10) prevedere che il sistema definisca:

10.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

10.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati

o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

10.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

10.4) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);

10.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

10.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

10.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche;

11) valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;».

15.20

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;».

15.21

[Steger](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sostituire le parole:* «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale» *con le seguenti:* «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi;».

b) *alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:* «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;»;

c) *alla lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:* «5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

15.22

[Steger](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale», *con le seguenti:* «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi».

15.23

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «individuare uno o più sistemi obbligatori di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio "chi inquina paga" rispettando la gerarchia di rifiuti».

15.24

[Steger](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;».

15.25

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, infine, le parole: «incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e

prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità».

15.26

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«4) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto della riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;

5) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;

6) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, che indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;».

15.27

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e principi:

1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;

2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;

3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;».

15.28

[Casolati](#), [Simone Bossi](#), [Pucciarelli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente:* «e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. introdurre, oltre alle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, anche criteri specifici per la loro uniforme attuazione territoriale da parte delle autorità competenti. Tali criteri includono: l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; i processi e le tecniche di trattamento consentiti; i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti; i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

2. ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

3. semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

4. superare - nell'ottica di una economia circolare - lo stadio delle autorizzazioni *End of Waste* prevedendo il mantenimento delle autorizzazioni già rilasciate, una nuova valutazione secondo i mutati criteri delle autorizzazioni già rilasciate, al primo rinnovo utile, la competenza ad emanare autorizzazioni caso per caso, laddove non siano stabiliti criteri a livello comunitario o nazionale».

b) dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

«o) istituire di un pubblico registro degli impianti autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero in quanto strumento utile a individuare prontamente gli impianti cui conferire i rifiuti, nel rispetto delle quantità e dei codici CER autorizzati, ai fine di:

1. ridurre gli errori volontari o involontari nel conferimento dei rifiuti;

2. contrastare le attività di illecito smaltimento dei rifiuti;

3. accelerare le tempistiche connesse all'individuazione degli impianti cui conferire i rifiuti, a beneficio dell'ambiente.

p) superare la distinzione tra le terre e rocce da scavo, le matrici ambientali da riporto e i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi creando le condizioni affinché anche i rifiuti, stabili e non reattivi costituiti da materiale da scavo e da matrici materiali da riporto con presenza di amianto legato in matrici cementizie o resinoidi - al pari dei materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi - possano essere smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi, senza essere sottoposti a prove.

q) recepire gli orientamenti emersi in sede di applicazione della normativa comunitaria e nazionale prevedendo che le operazioni di trattamento producano un rifiuto nuovo solo se la natura o la composizione che il rifiuto aveva prima del trattamento era diversa da quella del rifiuto trattato. Con la precisazione che i rifiuti provenienti dagli STIR o da quegli impianti che esercitano trattamenti inidonei a trasformare il rifiuto in ingresso in un nuovo e diverso rifiuto, devono continuare ad essere assoggettati al regime dei rifiuti urbani.

r) superare le incertezze relative a quale versione dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia da ritenersi in concreto applicabile e a tal fine prevedere in maniera chiara ed espressa le previsioni che si intendono mantenere, tra le quali:

1. la possibilità, previa comunicazione all'autorità di controllo, di tenere i registri di carico e scarico dei rifiuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore;

2. il regime di favore riconosciuto dal legislatore ai centri di raccolta di cui all'art. 183, lettera *mm*);

s) superare le incertezze legate a quale versione dell'articolo 188 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia da ritenersi in concreto applicabile e a tal fine prevedere in maniera chiara e espressa le previsioni che si intendono mantenere, tra le quali:

1. la disposizione che impone gli ordinari obblighi di gestione ai produttori iniziali di rifiuti in rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono direttamente al loro trattamento;

2. la disposizione che prevede che il trasportatore sarà responsabile per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, solo se queste siano riscontrabili usando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

t) superare le incertezze legate a quale versione dell'articolo 193 del decreto legislativo decreto legislativo n. 152 del 2006 sia da ritenersi in concreto applicabile e a tal fine prevedere in maniera chiara e espressa le previsioni che si intendono mantenere, tra le quali:

1. la specificazione di cosa si intende per trasporto occasionale e saltuario;

2. la reintroduzione dell'esenzione dalla compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto anche per la movimentazione dei rifiuti verso i centri di raccolta;

3. la specificazione che tra le operazioni di trasbordo per soste tecniche figurano anche quelle «effettuate con cassoni e dispositivi carrabili»;

4. la previsione di tempi di sosta più ampi per i trasporti intermodali;

5. la reintroduzione di una gestione semplificata dei FIR per gli imprenditori agricoli.

u) Prevedere una gestione più efficiente dei rifiuti derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture a rete:

1. prevedendo la possibilità per il manutentore di movimentare i rifiuti presso la propria sede laddove l'attività di manutenzione dell'infrastruttura a rete venga esternalizzata dal gestore;

2. specificando il luogo dove il materiale colto d'opera deve essere per la successiva valutazione tecnica;

3. specificando la documentazione che deve accompagnare la movimentazione derogatoria;

4. specificando la necessità dell'iscrizione all'ANGA per detta movimentazione derogatoria;

5. individuando un documento di trasporto analogo la documentazione necessaria in caso di movimentazione derogatoria ed escludendo l'obbligo di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il mezzo utilizzato.

v) Risolvere le criticità e le incertezze operative legate allo spurgo delle reti fognarie/pozzi neri/fosse imhoff:

1. individuandone il relativo produttore;

2. allocandone le relative responsabilità;

3. introducendo uno specifico riferimento all'articolo 193, comma 12 del decreto legislativo decreto legislativo n. 152 del 2006 in ragione delle peculiari caratteristiche di detti rifiuti.

z) superare le incertezze legate all'art. 266, c. 4, del decreto legislativo decreto legislativo n. 152 del 2006:

1. specificandone l'ambito applicativo;

2. specificando la documentazione che deve accompagnare la movimentazione derogatoria;

3. specificando la necessità dell'iscrizione all'ANGA per detta movimentazione derogatoria.

aa) Positivizzare anche in materia ambientale l'istituto della delega di funzioni con una disposizione specifica, atta a circoscriverne i confini applicativi e in grado di renderla pienamente scriminante,».

15.29

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera e), punto 1), sostituire le parole: «di recupero e di riciclo», con le seguenti: «di riciclo, recupero, riparazione e preparazione per il riutilizzo».

15.30

[Berutti](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transazione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n.2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/Ce, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

4) introduzione di misure fiscali, quali l'IIVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

5) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

6) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

7) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili;

8) misure di *super* ed *iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transizione verso l'economia circolare;

9) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

10) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

11) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità».

15.31

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transizione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n. 2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/Ce, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

3) introduzione di misure fiscali, quali VIVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

4) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

5) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

6) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili,

7) misure di *super* ed *iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transizione verso l'economia circolare;

8) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

9) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

10) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità».

15.32

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «per promuovere», aggiungere le seguenti: «e liberalizzare».

15.33

[Moronese](#)

Al comma 1), lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «sistemi di gestione dei rifiuti», aggiungere le seguenti: «e l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità»;*

b) *sopprimere le parole da: «e l'attuazione delle disposizioni», fino alla fine del periodo.*

15.34

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «della direttiva (UE) 2018/852,» aggiungere le seguenti: «prevedendo l'incompatibilità tra l'attività di prevenzione e quella di gestione dei rifiuti in capo al medesimo soggetto».

15.35

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra» inserire le seguenti: «anche al fine di ridurre a zero la dispersione delle materie plastiche allo stato di granulo durante tutta la catena produttiva e logistica, con riferimento anche alle operazioni nelle infrastrutture portuali».

15.36

[Pittella](#), [Ferrazzi](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «attività non soggetta ad autorizzazione ambientale» con le seguenti: «attività soggetta ad autorizzazione ambientale semplificata».

15.37

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

15.38

[Lorefice](#)

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: «non soggetta ad autorizzazione ambientale» con le seguenti: «soggetta ad autorizzazione ambientale semplificata».

15.39

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: «autorizzazione ambientale» aggiungere la seguente: «semplificata».

15.40

[Steger](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:

«5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al

fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

15.41

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera m), numero 6.1), sopprimere le seguenti parole: «che deve essere esercitata senza poteri i veto da parte degli enti territoriali minori».

15.42

[Nugnes](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) ai sensi dell'articolo 11 della la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificato dalla direttiva 2018/851, introdurre per i cantieri, qualificati come processi di produzione dove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una disciplina che preveda un *audit*, precedente la fase di demolizione, al fine di creare le migliori condizioni per la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, nonché fissare i criteri di valorizzazione dei singoli flussi di materia e, attraverso una separazione alla fonte dei diversi materiali, consentire il successivo riutilizzo e riciclo dei materiali stessi, prevedendo, altresì, una disciplina che consideri i rifiuti da costruzione e demolizione come prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge 1 attività e, quindi, consenta alle imprese edili il deposito temporaneo di questi presso la propria sede.».

15.43

[Moronese](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

«*n-bis*) individuare e sviluppare strategie nazionali incisive per la transizione verso un economia circolare, che contemplino la prevenzione dei rifiuti come misura prioritaria in accordo con la gerarchia dei rifiuti definita dalla normativa europea e che permettano di raggiungere gli obiettivi progressivi da questa fissati in termini di percentuali di riciclo e smaltimento in discarica;

n-ter) individuare, anche sulla base di quanto disposto dalle strategie di cui alla lettera precedente, il fabbisogno di impianti collegati alla gestione dei rifiuti che considerino per la loro localizzazione i fattori di pressione ambientale nelle diverse aree del territorio nazionale, includendo tra i parametri di valutazione il miglior risultato ambientale complessivo».

15.44

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, di concerto con il Ministro della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera l), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997».

Art. 16

16.1

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per tutte le categorie di navi» aggiungere le seguenti: «incluendo anche quelle unità escluse o non considerate in funzione del materiale di costruzione e delle dimensioni;».

16.2

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

16.3

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 18

18.1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

18.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) per quanto riguarda specificatamente le navi veloci da passeggeri, a evitare duplicazioni per quanto attiene alle procedure di controllo attualmente previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435».

18.0.1

[Fantetti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-**bis**.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/802/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2016/802/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e, in particolare, all'articolo 295, comma 11, sostituire le parole: "fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna" con le parole: "per almeno trenta giorni successivi alla consegna"».

Art. 19

19.1

[Casolati](#), [Simone Bossi](#), [Pucciarelli](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti», *aggiungere le seguenti:* «con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità sanitaria per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali».

19.2

[Giannuzzi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti», *aggiungere le seguenti:* «con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali».

Art. 21

21.1

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Governo è delegato:

a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di interventi di efficienza energetica negli edifici;

a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di riscaldamento e raffrescamento che comprenda gli impianti più piccoli e più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio.

A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia».

21.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo assicura, inoltre, che le norme introdotte contengano la previsione di benefici fiscali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici».

Art. 22

22.1

[Ferrazzi](#)

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, aggiungere le seguenti: e in coerenza con le disposizioni degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di approvvigionamento di gas naturale».

22.2

[Casolati](#), [Pucciarelli](#), [Simone Bossi](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «operatori del gas interessati», aggiungere le seguenti: «, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza».

Art. 23

23.1

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «uomo e donna,» Inserire le seguenti: «, al contrasto del lavoro minorile,».

23.0.1

[Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 23-**bis**.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione. Essi includono:

- a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;*
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;*
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002 n.161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio, di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità.».

23.0.2

[Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis.

(Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso indicato fatto salvo in caso in cui il proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà».

23.0.3

[Fantetti](#), [Testor](#), [Gallone](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 23-**bis**.

(Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel Mondo - Europa)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "*Italian Sounding*"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

2. Per "ristorante italiano nel Mondo - Europa" si intende l'esercizio pubblico ubicato in Europa ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita).

3. Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto "pizza" o il prodotto "gelato", definendoli come "italiani nel Mondo - Europa", si applicano le stesse disposizioni.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 23-**ter**.

(Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel Mondo- Europa)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato - Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel Mondo - Europa", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel Mondo - Europa" e di "Gelateria italiana nel Mondo - Europa", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo "italiano";

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo - anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana - coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui all'articolo 23-*quinquies*.

Art. 23-*quater*.

(Attività di promozione dei prodotti della ristorazione italiana all'estero)

1. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui Sopra.

2. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo.

3. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel Mondo - Europa.

Art. 23-*quinquies*.

(Conferenza della ristorazione italiana nel Mondo - Europa)

1. È istituita, quali Stati generali, la "Conferenza annuale della ristorazione italiana nel Mondo - Europa", come momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel Mondo - Europa.

2. Nell'ambito di detta Conferenza, sono anche conferiti i riconoscimenti di eccellenza di "Ristorante italiano nel Mondo - Europa", di "Pizzeria italiana nel Mondo - Europa" e di "Gelateria italiana nel Mondo - Europa" ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

Art. 23-*sexies*.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 23-*ter* a 23-*quinquies*, valutati in 1.5 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agro alimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT)».

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019

98^a Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (Doc. LXXXVI, n. 2)
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019
(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018 approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha depositato un emendamento all'articolo 4 (emendamento 4.5) ed è stata altresì presentata una nuova versione dell'emendamento 15.30 (testo 2).

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento del Governo a domani, venerdì 17 maggio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

4.5

Il Governo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3, sopprimere la lettera d);*
- b) *sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), la procedura per la designazione a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939 di tre candidati al posto di procuratore europeo è regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies.

4-bis. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo sono proposte al Consiglio superiore della magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalità, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.

4-ter. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio superiore della magistratura che, qualora le condivida, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO.

4-quater. Quando il Consiglio superiore della magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui al comma 4-ter restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della giustizia può, alternativamente:

a) trasmettere al Consiglio superiore della magistratura una proposta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio;

b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio superiore della magistratura a rivedere le proprie valutazioni.

4-quinquies. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e b) del comma 4-quater, il Consiglio superiore della magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera b). Il provvedimento di designazione è comunicato a norma del comma 4-ter.

4-sexies. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.»

[Gallone](#), [Berutti](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851.

2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

5) definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano:

5.1) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

5.2) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

5.3) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

5.4) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

5.5) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

6) nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti, prevedere che:

6.1) restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

6.2) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;

7) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità;

e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transazione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n.2008/98/CE, come emendata dalla direttiva 2018/851/CE, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

4) introduzione di misure fiscali, quali l'IVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

5) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

6) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

7) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili;

8) misure di *super* ed *iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transazione verso l'economia circolare;

9) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

10) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

11) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità;

«e-ter) riformare la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prevedendo l'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di Utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue, disponendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà, al fine di garantire l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto;».